

ORIGINALE

# COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

## ***Verbale di deliberazione nr. 10 del Consiglio Comunale***

*Adunanza di PRIMA convocazione  
Seduta PUBBLICA*

OGGETTO: Art. 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 e relativi allegati.

L'anno duemilasedici addì **diciassette** del mese di **marzo** alle ore **20.38** nella sala Consiliare di Via Capelina 8 e delle riunioni, a seguito di regolare avviso di convocazione, recapitato a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

FRANCO BAZZOLI  
BONAZZA VALERIO  
ARMANI RAFFAELE  
BAZZOLI IVAN  
BIANCHI LUIGI BRUNO  
FORESTI PAOLA  
GHEZZI PIERO  
MOLINARI SUSAN  
MONTE MONICA  
MUSSI FRANCESCA  
MUSSI LUCA  
RUBINELLI WALTER  
SALVADORI FRANK  
VALENTI BRUNELLA  
VALENTI MASSIMO

Sindaco  
Vicesindaco

**A s s e n t i**


Assiste il Segretario comunale signor Vincenzo dr. Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.38 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato preliminare al n. 9 dell'ordine del giorno diramato con n. prot.2200 del 10 marzo 2017

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno

**22 MAR 2017**

All'albo pretorio e telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni interi consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Vincenzo dr. Todaro



**OGGETTO: Art. 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 e relativi allegati.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Letta la proposta di deliberazione presentata dai Servizi Economico-Finanziari, relativa all'oggetto;

Premesso che la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo 2011/118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Premesso altresì che la stessa L.P. 18/2015 individua gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Atteso che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo del 2000 n. 267 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

Verificato che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Atteso che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”;

Rilevato che con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 11 novembre 2016, la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l'opportunità di fissare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e dei documenti allegati al 28 febbraio 2017;

Considerato poi che con un ulteriore Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 23 febbraio 2017, la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle



Autonomie Locali hanno prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione per il 2017 al 31.03.2017;

Preso atto che con deliberazione consiliare:

- n. 08 del 30.06.2016 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2015 dell'estinto Comune di Bondo.
- n. 09 del 30.06.2016 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2015 dell'estinto Comune di Breguzzo
- n. 10 del 30.06.2016 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2015 dell'estinto Comune di Roncone.
- n. 11 del 30.06.2016 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2015 dell'estinto Comune di Lardaro.

Atteso che, relativamente al bilancio di previsione finanziario 2017-2019, le previsioni d'entrata e di spesa sono state formulate nel rispetto del principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014, principio contabile della programmazione di bilancio;

Verificato che l'elaborazione dell'Allegato a) "Risultato presunto di amministrazione" è avvenuta sulla base del comma 3 dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 "Composizione del risultato presunto di amministrazione", come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Verificato che le previsioni di spesa corrente sono state definite nel rispetto e in coerenza con le riduzioni di spesa previste nel Piano di miglioramento facente parte del Documento unico di programmazione appena approvato;

Rilevato che con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto l'11 novembre 2016, vengono eliminati sia il divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso previsto dall'art. 4 bis, comma 3, della Legge finanziaria provinciale 27 dicembre 2010 n. 27, sia i limiti alla spesa per acquisto di autovetture e arredi previsti dall'art. 4 bis, comma 5;

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti dei redditi per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2017, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, per i tributi locali e per i servizi locali, le quali formano oggetto di apposito provvedimento, prima dell'approvazione del bilancio di previsione e vanno a costituire allegato al bilancio le relative deliberazioni:

- deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 27 febbraio 2017 di Approvazione delle tariffe per il servizio acquedotto anno 2017,

- deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 27 febbraio 2017 di Approvazione delle tariffe per il servizio fognatura anno 2017,
- deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data odierna di ridefinizione degli importi dei diritti di segreteria su atti in materia urbanistico edilizia,
- deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data odierna di riforma del regolamento comunale dell'imposta immobiliare semplice
- deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data odierna di approvazione di aliquote, detrazioni, e deduzioni per l'anno 2017 dell'imposta immobiliare semplice
- deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data odierna di introduzione di nuove tariffe cimiteriali valevoli per tutto il territorio comunale;

Atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]";

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 3 punto g) del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo;

Vista quindi la Nota integrativa che costituisce allegato al Bilancio di previsione;

Preso atto che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali" e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;

Considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema;

Considerato altresì che per gli anni 2017–2019, con la legge bilancio 2017, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è stata prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, nel calcolo del pareggio di bilancio;

Rilevato in particolare che l'art. 1 comma 466 legge di stabilità per il 2017 n. 232 di data 11 dicembre 2017 prevede che, per il triennio 2017–2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, precisando che al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto nell'allegato 9 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile;

Rilevato infine che il Regolamento comunale recante linee di indirizzo per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30 giugno 2016, prevede, al punto 2.3 che la spesa massima complessiva per l'affidamento degli incarichi è fissata nei documenti di programmazione economico-finanziaria (bilancio di previsione e provvedimenti in materia), , ma anche che nel caso in cui la spesa massima per l'affidamento di incarichi sia disposta con Legge provinciale, o provvedimenti attuativi opera direttamente tale limite, salvo che non si ritenga di fissare limiti inferiori, e ritenuto che la continua



introduzioni di limiti normativi sempre più stringenti basti a delimitare correttamente il ricorso agli incarichi cosicché si intende rinunciare ad introdurre limiti ulteriori che potrebbero nuocere all'operatività degli uffici, pur fissando un criterio generale come indicato nel dispositivo della presente;

Dato atto che:

- la Giunta comunale, con propria deliberazione 03.03.2017 n. 25, ha approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2017-2019, predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente;
- la Giunta comunale, con propria deliberazione 03.03.2017 n. 25, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;
- il Revisore del conto, ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio ed i suoi allegati con il parere, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, di data 06.03.2017 prot. 2038, così come previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e dall'art. 10 comma 2 del vigente Regolamento di contabilità dell'estinto Comune di Bondo;
- la presentazione del Documento unico di programmazione 2017-2019 e del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 con relativi allegati ai consiglieri comunali è stata effettuata con nota prot. n. 2004 del 06.03.2017, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del vigente Regolamento di contabilità dell'estinto Comune di Bondo;

Ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, dei relativi allegati e della nota integrativa;

Constatato che successivamente all'approvazione del Bilancio la Giunta comunale provvederà, con l'adozione del Piano esecutivo di gestione, previsto ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e., ad assegnare le risorse ai singoli Responsabili di Servizio e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo ai Responsabili di Servizio stessi;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del 118/2011, si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata);

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m. (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'estinto Comune di Bondo, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Ritenuto infine necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento, allo scopo di consentire l'utilizzazione degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2017-2019 fondamentale per la tempestività e l'efficacia dell'azione amministrativa propria del Comune

Accertata la propria competenza a disporre ai sensi dell'art. 28 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visti i pareri del segretario comunale da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, formulati come segue

- in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;
- in ordine alla regolarità contabile, quale responsabile del servizio finanziario

Considerato che sul documento unico di programmazione 2017-2019 e sul bilancio di previsione relativo al medesimo periodo si è avuta approfondita discussione conclusasi con l'approvazione, di un ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare orizzonte comune, quali risultano dalla verbalizzazione della relativa precedente deliberazione adottata,

Considerato che a seguito di detta approvazione i consiglieri del gruppo consiliare "Orizzonte comune", attraverso il capogruppo "Raffaele Armani" hanno annunciato il loro voto favorevole al documento unico di programmazione e al bilancio;

A voti favorevoli dodici, e contrari tre, i consiglieri del gruppo "RBBL – civica futura", palesemente espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

1. di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, che formano parte integrante ed essenziale della deliberazione, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m., con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:



<b>PARTE ENTRATA</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 – Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.004.300,00	1.003.300,00	1.003.400,00
TITOLO 2 – Trasferimenti correnti	866.333,92	801.011,27	765.993,00
TITOLO 3 – Entrate extratributarie	2.902.707,00	2.852.310,73	2.887.229,00
TITOLO 4 – Entrate in conto capitale	4.503.228,78	2.115.763,32	985.763,32
TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.533.500,00	1.533.500,00	1.533.500,00
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>10.910.069,70</b>	<b>8.405.885,32</b>	<b>7.275.885,32</b>
<b>PARTE SPESA</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
TITOLO 1 – Spese correnti	4.773.340,92	4.656.622,00	4.656.622,00
TITOLO 2 – Spese in conto capitale	4.503.228,78	2.115.763,32	985.763,32
TITOLO 3- Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	1.533.500,00	1.533.500,00	1.533.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>10.910.069,70</b>	<b>8.405.885,32</b>	<b>7.275.885,32</b>

2. di dare atto che l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2018 sono rinviati al 2019, secondo quanto previsto dall' articolo 232 comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del d.Lgs 267/2000, e che parimenti é rinviata al 2017 l'adozione del piano dei conti integrato ai sensi dell'art. 3, comma 12, del d. Lgs. 118/2011;
3. Di stabilire che gli incarichi disciplinati dal regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30 giugno 2016, possano essere conferiti attingendo agli stanziamenti per prestazioni di parte corrente, o agli stanziamenti utilizzabili in relazione alle finalità di parte straordinaria, col solo limite di spesa determinato dalla disponibilità effettiva e dall'ammontare degli stanziamenti, ma nel rispetto dei limiti fissati con la normativa provinciale applicabile in materia di contratti pubblici e in materia di finanza locale;

4. con apposita specifica votazione a voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.
5. di evidenziare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
  - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;



## COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

### Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto:

Art. 174 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 e relative allegati.

**Pareri ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 15.**

#### **Art. 56 (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture)**

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

#### **Art. 56-ter (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)**

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

Visti gli artt. artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprimono

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente

- Parere di regolarità contabile quale responsabile del servizio finanziario

in data 10 MAR 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE  
VINCENZO TODARO

Parere relativo a quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18.3.17 ed in essa inserito.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
VINCENZO TODARO

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE DESIGNATO  
Luigi Bruno Bianchi

IL SINDACO  
Franco Bazzoli

IL SEGRETARIO  
Vincenzo dr. Todaro

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79, del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

Li, 22 MAR 2017

IL SEGRETARIO  
Vincenzo dr. Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li

IL SEGRETARIO  
Vincenzo dr. Todaro

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO TELEMATICO

<https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/sella-giudicarie>

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza.

Addì

IL SEGRETARIO  
Todaro dr. Vincenzo